

Delibera n. 6/2020

Procedimento avviato con delibera n. 122/2019 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 gennaio 2020

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTA** la delibera n. 122/2019, del 12 settembre 2019, notificata con nota prot. ART n. 10726/2019, del 13 settembre 2019, con la quale si avviava, d'ufficio, un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014 in relazione ai fatti esposti nel reclamo presentato all'Autorità (prot. ART n. 9179/2018, del 31 ottobre 2018), per l'eventuale adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia o Società), di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, con riferimento al sinistro occorso durante il viaggio effettuato dal treno regionale Torino-Ivrea n. 10027 del 23 maggio 2018;
- VISTA** la memoria difensiva di Trenitalia, assunta al prot. ART n. 12535/2019, del 15 ottobre 2019, a mezzo della quale la Società affermava di ritenere che, in relazione al caso per cui è procedimento, non ricorressero i presupposti per integrare la contestata violazione, osservando quanto segue:

1. *“l’episodio in questione costituisce il primo caso in cui Trenitalia si è trovata a dare applicazione al disposto di cui all’art. 13 del Regolamento, in un contesto caratterizzato da elementi di singolarità, non sussistendo a suo carico alcuna responsabilità in merito alla causazione dell’evento”;*
2. *“[c]ostituisce circostanza acclarata la piena imputabilità dell’episodio ad un TIR, che – per colpevole negligenza – si è trovato a sostare sui binari ferroviari, nonostante la via fosse interdetta dal passaggio a livello”;*
3. *“[p]er tale ragione, considerata l’estraneità di Trenitalia rispetto alla dinamica causativa [del sinistro in relazione al quale è procedimento], si è ritenuto che provvedere alla liquidazione dovesse essere la Compagnia Assicurativa [...] dell’automezzo coinvolto”, e “non appena appreso della questione, a seguito della richiesta di informazioni di codesta Società [...], si è immediatamente fatta parte diligente e, con nota del 7 gennaio 2019, ha sollecitato la suddetta Compagnia Assicurativa a risarcire immediatamente tutti i danni diretti e indiretti subiti dai viaggiatori trasportati”;*

VISTA

la nota prot. ART n. 15243/2019, del 22 novembre 2019, con la quale l’Ufficio Vigilanza e sanzioni richiedeva a Trenitalia la trasmissione di ulteriori elementi istruttori;

VISTA

la nota del 4 dicembre 2019, assunta al prot. ART n. 15758/2019, con la quale Trenitalia riscontrava la suddetta richiesta di elementi informativi;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare:

1. l’articolo 13, paragrafo 1 (*“Pagamenti anticipati”*), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, prevede che *“[i]n caso di decesso o lesioni di un passeggero, l’impresa ferroviaria di cui all’articolo 26, paragrafo 5, dell’allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito”*. La corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 13, comma 1 (*“Sanzioni relative all’obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero”*), del decreto legislativo n. 70 del 2014, prevede, per l’inosservanza degli obblighi previsti dal citato articolo 13, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero”*;
2. dalla documentazione agli atti risulta la violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in quanto Trenitalia, sia nell’immediatezza del sinistro, che nei 15 giorni successivi all’identificazione della passeggera, non ha neppure informato la stessa del diritto – sussistendone i presupposti di legge – ad accedere ad un contributo economico. Condotta aggravata dalla rilevata assenza di procedure aziendali idonee a presidiare l’obbligo di cui si tratta, come emerso in altro procedimento relativo ad una violazione della stessa indole (note prott. ART nn. 12508/2019, del 14 ottobre 2019, e 13504/2019, del 28

ottobre 2019) e come, del resto, confermato da quanto rappresentato da Trenitalia, con riferimento all'incidente per cui è procedimento, nell'osservare che *"sono state aperte presso la Compagnia assicuratrice Generali dieci posizioni di sinistro (ivi inclusa quella afferente [la passeggera reclamante]), che si presentano a diversi stadi di avanzamento; per due di queste la Compagnia ha già provveduto alla liquidazione del danno"* (nota prot. ART n. 15758/2019, del 4 dicembre 2019);

3. in tale ambito, non rilevano le argomentazioni difensive della Società, volte ad ancorare il pagamento di cui all'articolo 13 alla responsabilità civile. A ben vedere, la menzionata norma europea prevede un tempestivo contributo in denaro, a carico delle imprese ferroviarie e a vantaggio del passeggero, nella misura in cui risulti necessario a sollevare quest'ultimo da un'immediata esigenza economica (cfr. anche considerando n. 16 del su richiamato Regolamento europeo). Tale contributo – che non costituisce riconoscimento di responsabilità – deve risultare proporzionale al danno subito, che poi sarà eventualmente imputato alla somma risarcitoria, ovvero oggetto di restituzione in caso di negligenza o errore, o di corresponsione a non avente diritto (cfr. articolo 13, paragrafo 3, Regolamento (CE) n. 1371/2007);
4. più in generale, le tempistiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, risultano difficilmente conciliabili con quelle relative alla definizione dei profili della responsabilità civile, come si evince dalle interlocuzioni fra i difensori della danneggiata, Trenitalia e la Compagnia Assicuratrice (rif. note prott. ART nn. 9179/2018, del 31 ottobre 2018, e 6346/2019, del 13 giugno 2019; cfr. anche nota prot. ART n. 15758/2019, del 4 dicembre 2019);

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nei confronti di Trenitalia S.p.A. e di procedere all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2014, per un importo compreso tra euro 10.000,00 (diecimila/00) e euro 20.000,00 (ventimila/00);

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Trenitalia, per la violazione accertata, deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2014, *"nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati"*, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;

2. per quanto attiene alla determinazione dell'importo base, rileva l'assenza di procedure aziendali idonee a prevenire violazioni della stessa specie e il numero di utenti coinvolti (cfr. la menzionata nota prot. ART n. 15758/2019);
3. sussiste la reiterazione, in presenza di un'altra violazione della stessa indole, di cui alla delibera n. 148/2019, del 20 novembre 2019;
4. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
5. per le considerazioni su esposte risulta congruo, per la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007: (a) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 16.000,00 (sedicimila/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00); (iii) non applicare, sul predetto importo base, alcuna diminuzione; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00);

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00);

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. è irrogata, nei confronti di Trenitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 6/2020";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Trenitalia S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 16 gennaio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)